

COMUNE DI PORTOFERRAIO <u>Provincia di Livorno</u>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 30/03/2017

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017 - CONFERMA

L'anno duemiladiciassette e questo giorno trenta del mese di Marzo alle ore 09:00 in Portoferraio, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con avvisi in data 24 marzo 2017 prot. N. 7355, con la presenza dei seguenti componenti:

FERRARI MARIO	Р	FORNINO VINCENZO	Р
MARINI ROBERTO	Р	ROSSI LUCIANO	Р
BERTUCCI ADALBERTO	Р	FASOLA FABIO	Р
BERTI LAURA	Р	PELLEGRINI COSETTA	Р
ANSELMI ADONELLA	Р	MAZZEI ALESSANDRO	Р
NURRA RICCARDO	Р	GIUZIO ANTONELLA	Р
TAMAGNI LEONARDO	Р	ANDREOLI PAOLO	Р
CHERICI PATRIZIA	Р	DEL TORTO ALESSIA	Р
BRANDI LUISA	Α		

Totale presenti	16
Totale assenti	1

E' presente altresì l' assessore esterno Sig. Angelo Del Mastro. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Luciano Rossi. Partecipa il Segretario Generale Dott. Pier Luigi ACERBI che redige il presente verbale.

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017 - CONFERMA.

Illustra la proposta il vice Sindaco Marini

Nessun intervento da parte dei consiglieri

Il Presidente del Consiglio Comunale constatati i n. 16 consiglieri presenti, propone di procedere alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 11.12.2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

Vista la L. n. 208/2015 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il comma 669 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n° 16, che individua quale presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi del comma 675 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n°201;

Visto inoltre il comma 671 che individua i soggetti passivi della TASI;

Visto in particolare il comma 676 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che prevede che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 stabilisce le aliquote da applicare per la TASI;

Visto infine il comma 640 che stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, ed i commi 676 e 677, così come modificati dal D.L. 16/2014, che prevedendo, quale aliquota ordinaria quella del 1,00 per mille, con la possibilità per il Comune di diminuire tale aliquota fino all'azzeramento, e, per il solo anno 2014, la possibilità di aumentare l'aliquota della TASI fino al 2,5 per mille, incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle abitazioni ad esse equiparate detrazioni d'imposta ed altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatasi con riferimento all'IMU relativamente alla stesa tipologia di immobile:

Visto inoltre il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 in materia di potestà regolamentare del Comune;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 10.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Vista la deliberazione di C.C. n. 55 del 30.07.2015 dall'oggetto "determinazione aliquote TASI per l'anno 2015";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2016, con la quale sono state confermate anche per il periodo di imposta 2016 le aliquote approvate per l'anno 2015:

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusi one dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

- "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
- «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato pertanto che occorre deliberare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2017, secondo le disposizioni riportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Dato atto della necessità di confermare l'aliquota in oggetto nel rispetto del sostanziale divieto di incremento della pressione tributaria comunale per il periodo d'imposta 2017 ex art. 1, co. 26 della L. n. 208/2015, come modificato dalla L. 232/2016, art. 1, comma 42, lett. a) e b);

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 454, della Legge 11.12.2016 n. 232 che ha rinviato i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 al 28.02.2017;

Visto il D.L. 30.12.2016 n. 244 che ha all'art.5 comma 11, ha ulteriormente rinviato i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 / 2019 al 31.03.2017;

Visto il D.L. 201/2011 ed il D.L. 16/2014, convertiti con modificazioni, in materia di scadenze tributarie;

Dato atto che la scadenza di quanto dovuto è determinata dalla legge in conformità con quanto applicato nel precedente periodo d'imposta: 16 giugno, per la rata di acconto, ed al 16 dicembre per la rata di saldo;

Visto l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile TASI ed il parere contabile del Dirigente dell'Area 2, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.:

Visti i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Considerato che la Commissione Consiliare Bilancio, Demanio e Patrimonio è stata convocata con nota prot. n. 7430/2017 in data 27/03/2017 per l'esame del presente punto all'O.d.g. del Consiglio Comunale esprimendo parere favorevole nella seduta del 29/03/2017 ore 11:30;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli n. 11 (gruppo consiliare di maggioranza *ViviAmo Portoferraio*)

- n. 1 (gruppo consiliare di opposizione *Cambiare in Comune*)
- n. 4 (Pellegrini, Mazzei, Giuzio, Andreoli)

DELIBERA

- 1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità 2015 e 2016:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 2,00 per mille (duepermille);
 - altri immobili: aliquota pari a zero;
- 3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- 4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al relativo Regolamento;
- 5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 Ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Successivamente, con separata ed votazione, con n. 11 voti favorevoli (gruppo consiliare di maggioranza *ViviAmo Portoferraio*), n. 1 voto contrario (gruppo consiliare di opposizione *Cambiare in Comune*), n. 4 astenuti (Pellegrini, Mazzei, Giuzio, Andreoli) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL n.267 del 18.08.2000.

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017 - CONFERMA

PARERI EX ART. 49 T.U. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto riguarda la regolarità dell'atto si esprime: parere favorevole

Portoferraio, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PACINI RODOLFO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto riiguarda la regolarità contabile dell'atto si esprime: parere favorevole

Portoferraio, 23/03/2017

IL RAGIONIERE CAPO ACERBI PIER LUIGI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luciano Rossi

F.to Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO				
Chiara Mancusi				
Portoferraio, 21.04.2017				
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;				
Visto lo statuto comunale,				
<u>ATTESTA</u>				
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).				
Portoferraio, lì 21.04.2017				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Chiara Mancusi				
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,				
<u>ATTESTA</u>				
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.04.2017 al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).				
Portoferraio, lì				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Chiara Mancusi				

	Data	Note	Copia	Data	Note
Copia			-		
Albo					
Area I					
Area II					
Area III					
Corpo VV.UU.					